

**L'art. 30 (Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.**

**Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario - Direttori sanitari delle strutture sanitarie private) introdotto dalla Camera - modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario.** La novella concerne il profilo dell'ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura abbia la sede operativa e disciplinando la nuova possibile fattispecie. Come risulta dalla rubrica del presente articolo e dalla documentazione di fonte governativa, la novella è intesa a definire un rilievo posto nell'ambito di una procedura europea allo stato di pre-infrazione (caso NIF 2020/4008).

Più in particolare, la norma vigente - oggetto della presente novella – richiede che le strutture suddette siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale esse abbiano la loro sede operativa. **La novella prevede invece che il direttore sanitario possa essere iscritto anche ad un albo di altro ordine territoriale e che, in ogni caso, il direttore comunichi il proprio incarico all'ordine territoriale competente per la sede della struttura; a quest'ultimo ordine, in base alla medesima novella, compete l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore, limitatamente alle funzioni connesse all'incarico in oggetto.**

La documentazione di fonte governativa riporta altresì che il suddetto caso NIF 2020/4008 concerne anche il divieto di elementi di carattere promozionale nelle "comunicazioni informative" da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli ordini delle professioni sanitarie (la norma concerne anche i casi di svolgimento dell'attività in forma societaria).